



# COMUNE DI CAIVANO

## CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

### DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ex art. 143 DEL D. Lgs. n. 267/2000

(Nominata con D.P.R. del 17 ottobre 2023)  
Adottata con i poteri della Giunta Comunale

**N° 61 del 13/06/2024**

**OGGETTO: RICHIESTA ALLA PREFETTURA DI NAPOLI PER L'AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELLA L.23 GIUGNO 1927 N.1188, AL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DI "VIA NECROPOLI" IN "VIA DEL RINASCIMENTO".**

L'anno duemilaventiquattro addi tredici del mese di Giugno alle ore 16:00, nella sede del Comune di Caivano, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con D.P.R. del 17/10/2023 composta da:

Nome	Presente	Assente
DISPENZA FILIPPO	X Da remoto	
CALCATERRA SIMONETTA	X Da remoto	
ALICANDRO MAURIZIO	X Da remoto	

Assistita dal Il Segretario Generale dott. Carlo Piscitelli, incaricato della redazione del verbale. Assume la Presidenza il dott. Filippo Dispensa nella qualità di componente più anziano d'età, ai sensi dell'art.1 comma 1 del D.M.Interno n.523 del 28.07.1995. Il Presidente constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, dichiara aperta la seduta stessa, previa lettura dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. n.267 del 18.8.2000, che attestano a mente dell'art. 147 bis la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto, sulla deliberazione in oggetto.

**OGGETTO: RICHIESTA ALLA PREFETTURA DI NAPOLI PER L'AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELLA L.23 GIUGNO 1927 N.1188, AL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DI "VIA NECROPOLI" IN "VIA DEL RINASCIMENTO".**

## **IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE**

**PREMESSO** che:

- è compito dell'Amministrazione comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica, ai sensi della L.n.1188 del 23/06/1927 e del D.P.R.n.223 del 30/05/1989, con il fine di tutelare la storia toponomastica del territorio, curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città, i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale;
- è compito della toponomastica dare ai luoghi un valore didalistico e comunicativo verso tutti i cittadini, in particolare modo quelli più giovani, trasmettendo nomi, storie e fatti che sono un patrimonio comune condiviso;

**RILEVATO**, in proposito, che:

- la strada che collega Via Enrico de Nicola alle coordinate "40.962314588274516, 14.301683037599458" con Via Atellana alle coordinate "40.95915433164596, 14.301408723237314", denominata "VIA NECROPOLI" rappresenta un'identità ormai superata per il territorio di Caivano;
- il Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, con nota del 1° giugno 2024 acquisita al prot. di questo Ente al n.22638 del 3/6/2024, chiede *"di voler valutare il cambio di denominazione toponomastica del "Viale Necropoli" in "Viale Rinascimento", in considerazione delle richieste pervenute dal territorio durante diversi incontri partecipati che ne chiedevano la variazione a causa del lugubre messaggio insito nel nome che riconduce alla morte, alle sepolture e, in ultima analisi, al ricordo dei cittadini deceduti negli ultimi anni a causa delle efferate azioni criminali condotte in quel territorio. La proposta della variazione toponomastica in "Viale Rinascimento" vuole simboleggiare il rinnovamento della comunità, il risveglio della cultura, delle arti e delle scienze, rifacendosi al periodo storico che espresse una rinnovata centralità dell'uomo e delle sue opere"*;

**CONSIDERATO** che è quindi intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere alla modifica della denominazione di questa arteria cittadina con "VIA DEL RINASCIMENTO" a significare lo sconvolgimento sociale che sta attraversando in questo periodo il territorio di Caivano con una rinnovata volontà e consapevolezza del rispetto della legalità ai fini di uno sviluppo complessivo del territorio;

**VISTI:**

- il Regio Decreto-legge n.1158 del 10/05/1923 ad oggetto "Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali", convertito in legge n.473 del 17/04/1925, ed in particolare l'Art.1 *"Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti."*;

- la Legge n.1188 del 23/06/1927 ad oggetto “*Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.*”;
- il D.P.R. n.223 del 30/05/1989 ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”:

*Art. 41. Adempimenti ecografici*

1. *Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.*
  2. *Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.*
  3. *L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.*
  4. *In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.*
  5. *Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.”;*
- la L.n.1228 del 24/12/1954 ad oggetto: “*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*”;

**DATO ATTO** che nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse;

**VISTI** i seguenti documenti di prassi:

- la Circolare del Ministero dell’Interno n.10 del 08/03/1991, che precisa quanto segue: *nel concordare con quanto affermato nella precedente circolare ministeriale n.15900/1 BIS/L 142 del 15 ottobre 1990, secondo la quale gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio sono quelli elencati nel secondo comma dell’art.32 della legge 142/90, che costituisce norma di stretta interpretazione, si ritiene che l’atto deliberativo di cui trattasi sia ormai di competenza della giunta comunale. l’attribuzione del nome ad una strada, con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali, “Non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale, ma è di competenza della Giunta Comunale”;*
- la Circolare del Ministero dell’Interno n.4 del 10/2/1996 ad oggetto: “Intitolazione di scuole, aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi”;
- la Circolare ISTAT del 15 Gennaio 2014 (prot. 912/2014/p), recante «*Dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15^ Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni*»;
- la Circolare n. 208 del 1982 del Ministero per i Beni Culturali con la quale si impartiscono disposizioni ai Soprintendenti per evitare, salvo casi eccezionali, le mutazioni degli antichi toponimi cittadini, sia per motivi prettamente culturali, storici e tradizionali sia per esigenze di ordine pubblico segnalate dal Ministero dell’Interno;
- la Circolare n. 38 del Ministero per i Beni Culturali del 12 marzo 2004 con la quale si chiarisce che la competenza a pronunciarsi sul mutamento del nome, è del Soprintendente per i beni architettonici ed il paesaggio, alla luce dell’attuale assetto organizzativo del Ministero e delle competenze di settore.

**RILEVATO**, in proposito, che la Circolare n.18 del 29 settembre 1992, del Ministero dell'Interno ha fornito direttive alle Prefetture, circa il rilascio delle autorizzazioni per intitolazioni di vie, piazze, monumenti e lapidi, scuole ed aule scolastiche o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni, precisando, a tal fine, che l'Amministrazione Comunale deve presentare un'istanza allegando la deliberazione di Giunta Comunale concernente l'oggetto della richiesta e la planimetria dell'area territoriale interessata. Qualora si tratti di persona non pubblica o di persona deceduta da meno di dieci anni, è necessario allegare anche il curriculum vitae;

**PRESO ATTO e TENUTO CONTO che:**

- nell'ambito del territorio comunale non può essere assegnata la stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo anche se comprese in frazioni o circoscrizioni amministrative diverse (art.41 comma 5 DPR 223/1989);
- non si possono attribuire nomi di persone che siano decedute da meno di 10 anni, salva deroga del Ministero dell'Interno (L.n.1188/1927) ora Prefetto a seguito di Circolare M.I.A.C.E.L. n.18/1992;
- nel caso di cambiamento del nome all'area di circolazione sul cartello deve essere indicata anche la precedente denominazione (art.41 comma 4 DPR 223/89);
- per cambiare nome alla strada occorre l'approvazione preventiva del Ministero della Pubblica Istruzione, tramite le competenti Soprintendenze ai monumenti (art.1 R.D.L. n.1158/1923 – Legge 473/1925);

**ACCERTATA** la competenza della Giunta Comunale in ordine all'emanazione del presente provvedimento, come indicato espressamente dalla Circolare n. 10/1991 del Ministero dell'Interno;

**TUTTO** ciò premesso e considerato

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI INOLTARE RICHIESTA alla Prefettura di Napoli per l'autorizzazione, ai sensi della L.23 giugno 1927 n.1188, al cambio di denominazione della strada "VIA NECROPOLI" in "VIA DEL RINASCIMENTO"**, graficamente indicata nell'allegato 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Affari Generali di trasmettere copia della presente deliberazione ai Settori interessati per i dovuti adempimenti di propria competenza, dopo l'autorizzazione prefettizia, e per l'apposizione della cartellonistica, dandone ampia informazione a tutti i cittadini interessati ed agli uffici pubblici e privati che possano averne interesse e tenendo conto che nel caso di cambiamento del nome all'area di circolazione sul cartello deve essere indicata anche la precedente denominazione (art.41 comma 4 DPR 223/89);
4. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di procedere alla modifica toponomastica, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e

successive modifiche ed integrazioni.

*Il Responsabile del 5° Settore Arch. Giuseppe Schiattarella*

### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

**Vista** la proposta come sopra articolata;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell'Ente, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/00;

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

di approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione relativa all'oggetto come sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata avente ad oggetto: "ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE E LUDICO-RICREATIVE A FAVORE DEI MINORI\_ ATTO DI INDIRIZZO".

Con successiva ed unanime votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
Dott. F.Dispenza – Dott.ssa S.Calcaterra – Dott. M.Alicandro

IL Il Segretario Generale  
dott. Carlo Piscitelli

(atto sottoscritto digitalmente)